



Prot. 90 /vf

Como, 7 marzo 2017

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 6/2017

**Variazione  
circoscrizionale -  
Nuovo Comune  
Amministrativo di  
Colverde**

L'Agencia delle Entrate- Ufficio Provinciale - Territorio, a seguito di formale richiesta da parte del Comune di Colverde, in attuazione di quanto stabilito con la legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 5 mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, dal 20 marzo 2017 avvierà le operazioni di aggiornamento degli archivi e delle procedure in uso nell'Agencia.

Pertanto, dalla stessa data, per tali Comuni saranno sospesi tutti i servizi relativi all'acquisizione degli atti catastali e di conservatoria, quali Pregeo, Docfa, istanze di rettifica, atti notarili, formalità ipotecarie, nonché il rilascio di documentazione e certificazione quali visure del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, visure della mappa, rilascio degli estratti di mappa per l'aggiornamento cartografico ed ogni altro servizio di aggiornamento degli archivi.

A conclusione dell'attività di aggiornamento degli archivi per i comuni interessati, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il catasto Fabbricati e Catasto Terreni, sarà cura di questo Ufficio comunicare la data di attivazione dei servizi.

**Trasmissione  
telematica  
dichiarazione di  
successione e voltura  
catastale**

Agenzia Entrate  
Prov. 01.03.2017,  
n. 42444

Con riferimento all'articolo già pubblicato sulla ns. Circolare n. 2/2017 inerente l'introduzione della procedura telematica per la trasmissione delle dichiarazioni di successione e della relativa voltura catastale, che sarà obbligatoria a partire dal 01.01.2018, si evidenzia che in prima battuta i Periti Industriali Edili non figuravano tra i soggetti abilitati alla trasmissione.

Su segnalazione di numerosi iscritti, i Collegi provinciali hanno evidenziato al CNPI la necessità di porre immediato rimedio al mancato inserimento dei Periti Industriali con specializzazione in edilizia, e così è stato.

Con provvedimento del direttore generale dell'Agencia delle Entrate prot. 42444 dell'01.03.2017 i Periti Industriali Edili sono inclusi tra i soggetti abilitati, in forma singola o associata, in quanto "*possiedono necessari requisiti tecnici ed organizzativi, inoltre svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione*".

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+1+marzo+2017+soggetti+telematici+invio+dichiarazione+di+successione/PROVVEDIMENTO+N.42444+DEL+01-03-2017.pdf>

CATASTO

**Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: edilizia libera o permesso di costruire?**

Sentenza del Consiglio di Stato del 25.01.2017, n. 306

Per la realizzazione di opere quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il **corretto regime edilizio**.

Sono opere spesso al limite tra l'attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.

In generale sono i **regolamenti edilizi comunali** che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano:

- edilizia libera
- comunicazione all'amministrazione
- permesso di costruire

Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.

Il Consiglio di Stato, con la recente **sentenza 306/2017**, ha fatto chiarezza fornendo una sorta di **vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano** tali opere.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un **pergolato con teli plastificati** ed il conseguente ordine, da parte del Comune, di demolizione delle opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare si tratta, in pratica, della copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale.

Nel sostenere l'inamovibilità della tenda plastificata e quindi l'illegittimità dell'ordinanza demolitoria, la proprietaria impugna l'ordinanza di demolizione dinanzi al Tar Campania.

I giudici di primo grado respingono il ricorso, in quanto l'opera realizzata, sebbene con materiale plastico agevolmente amovibile, riflette esigenze di carattere non meramente temporaneo, con la conseguente trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.

La ricorrente propone ricorso in appello.

Il Consiglio di Stato, **sentenza 306/2017**, è chiamato quindi ad esprimersi sul ricorso contro il Comune per la riforma della sentenza del TAR.

Per valutare la legittimità del provvedimento di demolizione delle opere abusive, i giudici di Palazzo Spada forniscono alcune definizioni edilizie. Tali definizioni sono necessarie per individuare se il pergolato, il gazebo, la veranda o la pergotenda rientrano nel regime di edilizia libera o nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all'amministrazione o sono sottoposti al rilascio del permesso di costruire.

Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato

**Il pergolato**

Il pergolato essendo una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore **non necessita di titoli abilitativi edilizi**.

Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.

**Il gazebo**

Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili.

Se utilizzato come struttura temporanea **non necessita di titoli abilitativi edilizi**; nel caso sia affisso al suolo è necessario **il permesso di costruire**.

**La veranda**

La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

La veranda necessita del **permesso di costruire**, in quanto determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma.

#### La pergotenda

Le pergotende sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie.

**La pergotenda di modeste dimensioni**, che non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, **non necessita di alcun permesso di costruire**, ma rientra tra le attività di **edilizia libera**.

#### La decisione finale del Consiglio di Stato

Sulla base di tali definizioni, i giudici di Palazzo Spada affermano che le opere sanzionate rientrano nella categoria della **pergotenda realizzata con teli amovibili**, appoggiati sul preesistente pergolato.

Le opere realizzate, peraltro in un'area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

In particolare, la struttura portante è destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile. Rientra, quindi, nella categoria dei pergolati e pertanto **non necessita del permesso di costruire**.

Pertanto, in riforma della precedente sentenza del Tar Campania, il Consiglio di Stato dispone l'**annullamento dell'ordinanza di demolizione del Comune**.

<http://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2017/01/cds-306-Per-un-percolato-serve-il-titolo-edilizio.pdf>

#### **Linee guida rischio sismico**

##### **a breve in Gazzetta:**

C.S.L.P. del 20.02.2017

Decreto Ministeriale

Infrastrutture e Trasporti

N° 58 del 28.02.2017

Il 20 febbraio 2017 il Cslp (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha approvato le *"Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni"*.

Le linee guida forniscono una metodologia per definire le **classi di rischio sismico** degli edifici esistenti, prima e dopo gli eventuali interventi antisismici.

Le linee guida sono riservate agli edifici di civile abitazione non tutelati: non si applicano quindi ad edifici storici per i quali il MiBACT dovrà definire apposite linee guida.

#### Classificazione di rischio sismico: come si determina la classe

Le linee guida prevederanno **2 metodi di diagnosi, uno semplificato e uno avanzato**.

Il **metodo semplificato** è basato su meccanismi rapidi, ispirati ai rilievi effettuati dalla Protezione civile negli scenari di emergenza. L'idea di questo metodo è creare una procedura semplice, meno costosa, per stimolare i cittadini a mettere in sicurezza le abitazioni con piccoli interventi (catene per sostenere gli edifici in muratura o ristrutturazione del tetto).

Con il **metodo avanzato** di classificazione il tecnico incaricato deve definire la classe sismica ed effettuare una valutazione sulla sicurezza dell'edificio per i seguenti stati limite:

- stato limite di danno (SLD)
- stato limite di salvaguardia della vita (SLV)

La valutazione va effettuata sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme tecniche delle costruzioni (NTC 2008).

A seguito della valutazione si definisce una classe di rischio in funzione del costo dei danni che si accompagnano al superamento di ciascuno stato limite.

Inoltre, in base alle novità introdotte dal Cslp, occorre anche definire l'indice di sicurezza per l'edificio oggetto di classificazione, ottenuto come rapporto tra la PGA di capacità allo SLV e la PGA di domanda prevista dalla norma allo SLV.

Pertanto la classe di rischio è funzione di:

- costo per il ripristino dei danni
- indice di sicurezza

Le **classi complessivamente diventano 8** in luogo delle 6 previste inizialmente (si parte dalla A+ fino alla G).

#### Classificazione di rischio sismico e sisma-bonus

Grazie alla valutazione del rischio sismico sarà possibile comprendere **quali sono gli interventi e i costi** per consentire alla struttura di avvicinarsi al grado di sicurezza previsto dalla norma. Inoltre, il proprietario avrà gli strumenti per comprendere se e come intervenire, oppure abbattere e ricostruire.

Proprio in funzione della classe di rischio viene definita l'entità del sisma-bonus previsto dalla *legge di Bilancio 2017*.

Sono previste, infatti, inoltre "maxi detrazioni" fiscali nei seguenti casi:

- detrazione al 70% qualora gli interventi antisismici consentano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- detrazione al 80% qualora gli interventi antisismici consentano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore
- detrazione al 75% qualora gli interventi antisismici siano relativi a parti comuni di edifici condominiali e consentano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- detrazione al 85% qualora gli interventi antisismici siano relativi a parti comuni di edifici condominiali e consentano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore

Anche le spese tecniche per la classificazione e la verifica sismica dell'immobile sono detraibili.

Le linee guida sono state ratificate con il recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti N° 58 del 28.02.2017, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida>


#### **Ricostruzione solaio di interpiano**

Sentenza della Corte di Cassazione del 14.02.2017, n. 3893

Il proprietario di un appartamento (Piano B), nel corso della ristrutturazione del proprio locale, **aveva sostituito il vecchio solaio in legno con un nuovo solaio latero-cementizio**. Nello specifico, il solaio preesistente era caratterizzato da travi emergenti in legno.

Il nuovo solaio latero-cementizio era stato realizzato con uno spessore maggiore, pari a quello delle travi emergenti, e aveva occupato di fatto anche lo spazio vuoto che intercorreva tra le travi lignee.

La situazione pre-intervento e post-intervento era la seguente:



Il proprietario del Piano A lamentava che a seguito dei lavori il livello del soffitto della stanza di sua proprietà si era abbassato, rendendo il vano inabitabile; pertanto conveniva in giudizio il proprietario del Piano B.

Il Tribunale disponeva in un primo momento la **sospensione dei lavori**; tuttavia, dopo il deposito della relazione del CTU, revocava la sospensione.

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado.

Secondo la Corte **lo spazio vuoto compreso tra le travi emergenti** non costituiva volumetria del Piano A, piuttosto era da considerarsi come elemento integrante la struttura tipica del solaio in legno e compreso nella **proprietà comune dei due piani**.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il proprietario del Piano A.

Parti strutturali solaio: la sentenza di Cassazione

La Cassazione con la **sentenza n. 3893/2017** si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del Piano A che sosteneva che lo spazio esistente tra le travi in legno facesse parte della volumetria del suo vano.

La Corte, richiamando alcune sentenze pregresse in materia, chiarisce l'appartenenza delle parti strutturali di un solaio.

Il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di **comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale** che, incorporata ai muri perimetrali, assolve la seguente duplice funzione:

- **di sostegno del piano superiore**; è questo il caso del **pavimento che poggia sul solaio**, che appartiene esclusivamente al proprietario dell'abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimosso o sostituito secondo la sua utilità e convenienza
- **di copertura di quello inferiore**; è questo il caso del **soffitto dell'appartamento sottostante** ed è dunque liberamente utilizzabile dal proprietario

Gli spazi pieni o vuoti, in adiacenza al soffitto od al pavimento, che non sono essenziali all'indicata struttura, **rimangono esclusi dalla comunione** e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale.

La Corte di Cassazione accerta, quindi, la limitazione della cubatura utilizzabile nell'appartamento sottostante. Discende, dunque, l'esistenza di un **danno per la riduzione del godimento del bene** quale conseguenza del restringimento della cubatura e per la diminuzione del valore commerciale del locale. Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata.

<http://news.ilcaso.it/libreriaFile/3963-17.pdf>

## Nuove normative

### Nuova norma tecnica IEC

Equipaggiamento elettrico del macchinario: è disponibile sul CEI Webstore, la nuova edizione della IEC 60204-1:2016 "Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements".

[http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec\\_53099&PR=NO](http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec_53099&PR=NO)

### Nuova guida tecnica CEI

È stata pubblicata nei giorni scorsi la Guida tecnica CEI 100-7 "Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi".

Questa nuova edizione della guida tecnica CEI dedicata agli impianti di distribuzione via cavo esamina gli sviluppi recenti degli impianti di distribuzione via cavo dei segnali televisivi, sonori e dei servizi interattivi, al fine di guidare il progettista e l'installatore alle esigenze che si presenteranno e di offrire all'utente i nuovi servizi disponibili evitando le condizioni discriminatorie, sia tra utenti dello stesso impianto, sia tra i segnali primari presenti nella zona di ricezione, sia tra i diversi mezzi trasmissivi.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=15072&PR=NO>

**Spese per videosorveglianza: dal 20 febbraio è possibile comunicare le spese alle Entrate**  
 Agenzia delle Entrate  
 Comunicato del 14.02.2017

L'Agenzia delle Entrate ha fissato i termini e le modalità per l'invio delle domande per accedere al credito d'imposta relativo alle spese sostenute nell'annualità 2016 per **impianti di videosorveglianza, allarme e vigilanza**. Ricordiamo, infatti, che la legge di Stabilità 2016 (all'art. 1 comma 982) aveva previsto un **credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza digitale**, i cui criteri per il funzionamento sono stati poi definiti con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel caso vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- il richiedente sia una persona fisica
- le spese in questione non devono essere sostenute nell'ambito di attività di lavoro autonomo o d'impresa

Il credito d'imposta viene ridotto al 50% nel caso in cui l'immobile per il quale vengono sostenute le spese è adibito promiscuamente all'uso personale/familiare del contribuente e all'esercizio delle attività sopra citate.

Il credito deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016** e può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**Dal 20 febbraio al 20 marzo 2017**, i contribuenti potranno inviare le domande di accesso al credito d'imposta per le spese sostenute per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme, sistemi di vigilanza.

Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente **inviare la richiesta telematicamente** attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, autonomamente oppure tramite intermediario, con il software "*Creditovideosorveglianza*".

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e il credito d'imposta complessivamente richiesto.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+febbraio+2017/cs+14022017+credito/036+Com.+st.+richiesta+credito+d'imposta+videosorveglianza.+14.02.17+.pdf>

**Professionisti: è possibile effettuare prestazioni a titolo gratuito?**

Documento Fondazione nazionale Commercialisti del 31.01.2017

Di recente l'Agenzia delle Entrate si è interessata alla questione delle **prestazioni rese a titolo gratuito** dai professionisti.

Il lavoro non retribuito, per questioni di amicizia o legami di parentela, potrebbe portare alla conclusione che il professionista stia lavorando a nero con conseguente evasione fiscale.

In questo articolo analizziamo un documento pubblicato dalla **Fondazione nazionale dei Commercialisti** che affronta la questione e dimostra innanzitutto che è possibile ai sensi di legge operare a titolo gratuito e, in seconda battuta, fornisce una serie di accorgimenti per i professionisti al fine di tutelarsi nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**Prestazioni professionali gratuite, il quadro normativo di riferimento**

La determinazione del reddito derivante da attività di lavoro autonomo è ispirata, ai sensi dell'art. 54 del *tuir* (*dpr 917/86*), al cosiddetto "*principio di cassa*", secondo il quale i componenti di reddito assumono rilievo solo nel momento in cui avvengono i pagamenti e gli incassi. Esistono anche alcune eccezioni che prevedono principi di competenza, secondo cui le transazioni si registrano nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano.

Pertanto, secondo il principio di cassa, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, i **componenti positivi e negativi** sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito, inderogabilmente **quando incassati o pagati**.

Nei casi in cui l'Amministrazione Finanziaria **presume l'incasso di proventi "in nero"** nei confronti dei professionisti, derivanti da prestazioni effettuate a titolo gratuito, si avvale, di norma, dell'accertamento **analitico-induttivo** (art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73 e art. 54 comma 2 dpr 633/72).

Tale principio si applica sulla base di documenti o notizie raccolte dall'Amministrazione Finanziaria, in presenza delle seguenti condizioni:

- incompletezza dei dati
- falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ritiene **irragionevole ed antieconomico** lo svolgimento di un'attività senza che sia percepito alcun compenso.

Ne consegue la ricostruzione di un maggior reddito professionale e la ripresa a tassazione dei compensi che si presumono percepiti dal professionista per la prestazione resa nel periodo d'imposta a titolo oneroso (nonché l'irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa fatturazione).

**Ma è davvero irragionevole che un professionista effettui una prestazione a titolo gratuito?**

Il **Codice civile** regola il compenso professionale con gli artt. 2229 e ss. Tali disposizioni non escludono in alcun modo la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità.

Il contratto d'opera professionale si inserisce, infatti, tra i contratti a titolo oneroso: non è però esclusa la possibilità di accordi di prestazione gratuita.

**L'onerosità è elemento materiale, ma non essenziale, dei contratti di prestazioni d'opera intellettuale:** ciò comporta che le parti possono sia escludere il diritto del professionista al compenso, sia subordinarlo al verificarsi di una condizione.

Secondo i Commercialisti, dunque, è consentita al professionista la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari e che possono consistere nell'amicizia, parentela o anche in un indiretto vantaggio.

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 28 settembre 2001 prevede espressamente che la *"gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici"*.

Prestazioni professionali gratuite, la giurisprudenza

L'argomento delle prestazioni professionali a titolo gratuito ha causato numerosi contenziosi. In generale, la giurisprudenza ha sempre concluso che il lavoro gratis è possibile.

La Cassazione si è pronunciata sul tema con la sentenza 21972/2015, secondo cui è senz'altro possibile lavorare gratis per parenti o amici, soprattutto se si verificano certe condizioni (la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l'assunto del contribuente circa la sua gratuità). A tale pronuncia, peraltro, hanno fatto seguito diverse sentenze della giurisprudenza di merito, non sempre del tutto coerenti con gli insegnamenti della Suprema Corte.

Solo in un caso, una Commissione Tributaria provinciale ha affermato che il professionista, pur lavorando gratis, **deve emettere fattura e versare le imposte**. Si tratta, secondo i Commercialisti, di un **onere non previsto dalla legge, quindi inaccettabile**.

Per i Commercialisti, invece, se un professionista effettua prestazioni a titolo gratuito non ha obblighi per quanto riguarda i compensi dal punto di vista dell'**Iva**, delle **imposte dirette** e **Irap**. D'altra parte, i professionisti non possono dedurre né detrarre dal reddito i costi sostenuti per lo svolgimento di prestazioni a titolo gratuito.

Prestazioni professionali gratuite, considerazioni conclusive

In conclusione, secondo i Commercialisti, l'accertamento induttivo teso a ricostruire i compensi del professionista e fondato esclusivamente sulla presunzione che le prestazioni gratuite nascondano compensi "in nero" non sembra legittimo.

Per svolgere una prestazione professionale gratis possono essere opportuni alcuni **accorgimenti** e in qualche caso delle **prove**.

**Prestazioni semplici con valore modesto**

Secondo i commercialisti, sul professionista non pende **nessun onere della prova** nel caso in cui le prestazioni svolte a titolo gratuito sono semplici e hanno un valore modesto.

**Prestazioni complesse**

In presenza di prestazioni laboriose, di valore ingente e svolte nei confronti di soggetti con cui non si ha un legame di parentela, il professionista deve essere in grado di provare che non nasconde ricavi a nero.

Sicuramente la predisposizione di **lettere di incarico professionale** ove si evinca chiaramente la **gratuità della prestazione** può essere un **valido elemento probatorio**.

In aggiunta, nel caso di prestazioni rese dai professionisti nei confronti di società, la documentazione societaria (es. delibere che stabiliscono il compenso dell'amministratore, lo statuto, ecc.) rappresenta un elemento difficilmente superabile dall'Agenzia delle Entrate.

Potrebbe essere opportuno per il professionista potrebbe **dotarsi di una lettera di incarico** da cui si evinca che la **prestazione non richiede nessun compenso**.

Potremmo inoltre richiamare la congruità degli studi di settore e presentare la documentazione bancaria.

Si rinvia al testo completo per ulteriori approfondimenti.

[http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01182/2017\\_01\\_31\\_L\\_accertamento\\_delle\\_prestazioni\\_Morelli-Di\\_Gialluca.pdf?fid=1182](http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01182/2017_01_31_L_accertamento_delle_prestazioni_Morelli-Di_Gialluca.pdf?fid=1182)

### Servizi di architettura e ingegneria - ecco le nuove regole

Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, n. 263  
G.U. 13.02.2017, n. 36

È stato pubblicato il decreto contenente il Regolamento (vigente dal 28 febbraio 2017) che definisce i **requisiti che devono possedere gli operatori economici** per i seguenti scopi:

- affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
- individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee

#### Requisiti operatori economici: affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i **professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in un'altra disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara
- diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare (per le sole procedure che non richiedono il possesso di laurea)
- abilitazione all'esercizio della professione
- iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti

Le **società di professionisti** devono invece possedere le seguenti caratteristiche:

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  - i soci
  - gli amministratori
  - i dipendenti
  - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA

Le società sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con le seguenti funzioni di collaborazione:

- alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo
- delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni

Requisiti operatori economici: presenza di giovani professionisti

I gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee devono prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, quale progettista.

Il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione
- un libero professionista singolo o associato
- un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA (con riferimento alle società di professionisti)
- un soggetto avente caratteristiche equivalenti (con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri)

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/13/17G00022/sg>

### Segnaletica di sicurezza luoghi di lavoro, la nuova UNI 7010:2017

In base a quanto previsto dal dlgs 81/2008, la segnaletica di sicurezza deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive in quanto indica ai lavoratori dove sono i rischi, le attrezzature e le vie di fuga in caso di pericolo.

Il 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la nuova norma **UNI EN ISO 7010:2017** in materia di segnaletica di sicurezza.

La norma prescrive i nuovi **segnali di sicurezza da utilizzare** nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, nell'informazione sui pericoli e sulle vie di fuga in caso di emergenza.

Si tratta, quindi, di una raccolta di simboli armonizzati riconosciuti universalmente: dai cartelli di divieto, obbligo, pericolo, alla segnaletica d'emergenza e antincendio.

Inoltre, come indicato dall'UNI (Ente Nazionale di Unificazione), la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma si applica a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste; non si applica, invece, alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

<http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-7010-2017.html>

### Valutazione rischio chimico, disponibile la nuova tabella dei valori limite

Direttiva 31.01.2017, n. 164  
G.U.E. 01.02.2017, L27

L'art. 223 del D.lgs 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare anche la **valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi**, prendendo in considerazione i valori limite di esposizione professionale (VLEP).

VLEP, cosa sono

I VLEP rappresentano i **valori limite della concentrazione media ponderata nel tempo** di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.

L'elenco dei valori limite vigente, regolarmente aggiornato, è contenuto nell'allegato XXXVIII al dlgs 81/2008.

La Commissione Europea può, inoltre, proporre valori limite indicativi di esposizione professionale al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Valutazione rischio chimico e nuovi VLEP, la Direttiva europea 2017/164  
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva (UE) 2017/164**, che definisce il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per 31 agenti chimici, in attuazione della direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE).

La direttiva europea dovrà essere recepita in Italia **entro il 21 agosto 2018**; una volta recepita, tali valori andranno ad integrare i valori limite di esposizione professionale previsti dal dlgs 81/2008 ed essere quindi, laddove previsto, considerati nella valutazione del rischio chimico.

VLEP, la tabella valori limite di esposizione professionale

Per ogni agente chimico riportato in tabella, sono indicate le seguenti caratteristiche:

- EINECS, il numero dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
- CAS, il numero del registro Chemical Abstract Service
- il nome dell'agente fisico
- i valori limite di esposizione misurato in relazione
  - ad un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata
  - ad un breve termine, si riferisce in generale ad un periodo di 15 min.

Precedentemente erano stati definiti un primo e un secondo elenco rispettivamente con la Direttiva 2000/39/CE, recepita dal dm 26 febbraio 2004 e con la Direttiva 2006/15/CE, recepita con dm del 4 febbraio 2008.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=IT>

Cordiali saluti.  
IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

